

Serie Ordinaria n. 43 - Giovedì 24 ottobre 2019

D.g.r. 21 ottobre 2019 - n. XI/2282

Criteri per l'assegnazione di contributi regionali a favore degli enti gestori dei parchi e delle riserve naturali per l'indennizzo dei danni da fauna selvatica arrecati nelle annualita' 2016, 2017 e 2018, alle produzioni agricole, ai pascoli e al patrimonio zootecnico a favore dei proprietari e dei conduttori dei fondi ricadenti nei parchi naturali e nelle riserve naturali ai sensi dell'art. 33 bis della I.r. 86/83

LA GIUNTA REGIONALE

Vista:

- la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale», e in particolare l'art. 33 – bis (Indennizzi dei danni provocati dalla fauna selvatica nelle riserve e nei parchi naturali) che dispone l'indennizzo a favore dei proprietari o dei conduttori dei fondi per i danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, nonché la concessione di incentivi per interventi di prevenzione dei danni nel territorio compreso nelle riserve e nei parchi naturali;
- la legge regionale 17 novembre 2016 n. 28 «Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio» e in particolare l'art. 9, comma 3, che stabilisce che a partire dal 1 gennaio 2017 i contributi regionali assegnati agli enti gestori di aree protette per gli indennizzi dei danni causati dalla fauna selvatica, possono essere corrisposti a condizione che siano stati relazionati gli interventi per il contenimento della fauna selvatica anche in base alle previsioni di cui all'art. 41 della 1.r. 26/93 e dell'art. 22, comma 6, della 1.394/91;

Considerato che l'art. 33 bis della I.r. 86/83 stabilisce che:

- i danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ai pascoli ed agli allevamenti zootecnici nel territorio
 compreso nei parchi naturali e nelle riserve naturali sono
 indennizzati a favore dei proprietari o dei conduttori dei
 fondi, qualora siano rispettate le modalità definite dall'ente
 gestore per la prevenzione dei danni;
- i soggetti competenti per la gestione dei contributi sono gli enti gestori delle aree protette che definiscono mediante apposito regolamento le modalità e i tempi per la denuncia, la verifica, la quantificazione dei danni e le condizioni per la concessione degli indennizzi oltreché le modalità di prevenzione;

Considerato che la presenza di fauna selvatica, se da un lato costituisce indice di equilibrio eco sistemico del territorio e rappresenta un elemento importante di valorizzazione ambientale, dall'altro può generare situazioni conflittuali con le attività antropiche, in particolare recando pregiudizio alle produzioni agricole, ai pascoli e agli allevamenti zootecnici;

Atteso che gli uffici competenti hanno definito i «Criteri per l'assegnazione di contributi regionali a favore degli enti gestori dei parchi e delle riserve naturali per l'indennizzo dei danni da fauna selvatica arrecati nel 2016, 2017 e 2018 alle produzioni agricole, ai pascoli e al patrimonio zootecnico, a favore dei proprietari e dei conduttori dei fondi ricadenti nei parchi naturali e nelle riserve naturali, ai sensi dell'art. 33 bis della I.r. 86/83» come da «Scheda tipo» di cui all'Allegato parte integrante della presente deliberazione;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'approvazione dei suddetti criteri per l'erogazione di risorse regionali nei limiti della disponibilità di bilancio a favore degli enti gestori delle aree protette per indennizzare i proprietari dei fondi ricadenti nei parchi naturali e nelle riserve naturali dai danni provocati dalla fauna selvatica;

Ritenuto, altresì, di determinare la dotazione finanziaria complessiva in 650.000,00 euro e che tale spesa debba essere imputata al capitolo di bilancio 9.05.104.7784 «Trasferimenti agli enti gestori delle aree protette regionali per la gestione, la pianificazione e l'esercizio delle funzioni amministrative delegate in materia di aree naturali protette» dell'esercizio finanziario 2019;

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (pubblicato sulla GUUE L152 24 dicembre 2013);
- il regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 feb-

- braio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GUUE L51 del 22 febbraio 2019);
- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e in particolare l'art. 52 «registro nazionale degli aiuti di stato»;
- il decreto ministeriale del 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» e in particolare l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e l'art. 9 «registrazione degli aiuti individuali»:

Preso atto che, ai sensi dell'art. 3 comma 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, così come modificato dal Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis al settore agricolo, il contributo complessivo degli importi de minimis erogabili ad una stessa impresa non deve superare i 20.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;

Ritenuto, pertanto, di ripartire l'importo di € 650.000,00, proporzionalmente rispetto alle richieste che perverranno dagli gli Enti gestori delle riserve e dei parchi naturali istituiti ai sensi della I. 394/91 per l'indennizzo dei danni da fauna selvatica accertati nelle annualità 2016, 2017 e 2018 secondo quanto previsto dall'art. 33 – bis, comma1, della I.r. 86/83 e comprovati da idonea documentazione che attesti il danno subito, il rispetto delle modalità definite dall'ente gestore per la prevenzione dei danni e dei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 così come modificato dal Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019, relativo all'applicazione degli aiuti de minimis nel settore agricolo;

Ritenuto, inoltre, di dare mandato al dirigente della competente U.O. Parchi, aree protette e consorzi di bonifica di provvedere con proprio atto all'approvazione delle modalità di erogazione degli indennizzi dei danni da fauna selvatica definendo i tempi di presentazione e valutazione delle istanze e della Relazione di cui all'art. 9 comma 3 della I.r. 28/16, la documentazione idonea ad attestare i danni subiti e le attestazioni relative alla prevenzione dei danni e al rispetto del Regolamento (UE) n. 1408/2013 così come modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019, in materia di aiuti de minimis nel settore agricolo;

Visto il Piano Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, declinato, tra l'altro nel Programma Ter.09.05 «Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione» e nel Risultato Atteso 212 «Pianificazione, tutela e valorizzazione delle aree protette a istituzione nazionale e regionale»;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

recepite le premesse:

- 1. di approvare i «Criteri per l'assegnazione di contributi regionali a favore degli enti gestori dei parchi e delle riserve naturali per l'indennizzo dei danni da fauna selvatica arrecati nel 2016, 2017 e 2018 alle produzioni agricole, ai pascoli e al patrimonio zootecnico, a favore dei proprietari e dei conduttori dei fondi ricadenti nei parchi naturali e nelle riserve naturali, ai sensi dell'art. 33 bis della 1.r. 86/83», come da «Scheda tipo» di cui all'Allegato parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- 2. di dare atto che il finanziamento di € 650.000,00 trova imputazione al capitolo 9.05.104.7784 «Trasferimenti agli Enti gestori delle aree protette regionali per la gestione, la pianificazione e l'esercizio delle funzioni amministrative e delegate in materia di aree naturali protette», nell'esercizio finanziario 2019;
- 3. di stabilire che i contributi verranno assegnati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 così come modificato dal Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo e in particolare degli articoli 1 «Campo di applicazione», 2 «Definizioni», 3 «Aiuti «de minimis», 5 «Cumulo», 6 «Controllo» e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 52 della 1. 234/2012;
- 4. di demandare al dirigente della competente U.O. Parchi, aree protette e consorzi di bonifica l'approvazione delle modalità di erogazione degli indennizzi dei danni da fauna selvatica definendo i tempi di presentazione e valutazione delle istanze e





Serie Ordinaria n. 43 - Giovedì 24 ottobre 2019

della Relazione di cui all'art. 9 comma 3 della I.r. 28/16, la documentazione idonea ad attestare i danni subiti e le attestazioni relative alla prevenzione dei danni e al rispetto del Regolamento (UE) n. 1408/2013 così come modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019, in materia di aiuti de minimis nel settore agricolo;

5. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, dando mandato al dirigente competente per la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

___.

ALLEGATO

Тітого	Criteri per l'assegnazione di contributi regionali a favore degli enti gestori dei parchi e delle riserve naturali per il risarcimento dei danni da fauna selvatica arrecati nelle annualità 2016, 2017 e 2018, alle produzioni agricole, ai pascoli e al patrimonio zootecnico, a favore dei proprietari e dei conduttori dei fondi ricadenti nei parchi naturali e nelle riserve naturali, ai sensi dell'art. 33 bis della I.r. 86/83
Finalità	Risarcire i proprietari e i conduttori dei fondi ricadenti nei parchi naturali e nelle riserve naturali, dei danni arrecati nel 2016, 2017 e 2018 dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ai pascoli e al patrimonio zootecnico
R.A. DEL PRS XI LGS.	Ter.09.05.212 Pianificazione, tutela e valorizzazione delle aree protette a istituzione nazionale e regionale
Soggetto gestore	Gli enti gestori dei parchi naturali e delle riserve naturali istituiti ai sensi della L. 394/91 in qualità di soggetti competenti per la gestione dei contributi regionali destinati all'indennizzo dei danni da fauna selvatica nei parchi naturali e nelle riserve naturali, ai sensi dell'art. 33 bis, comma 2, l.r. 86/83
SOGGETTI BENEFICIARI	I proprietari e i conduttori dei fondi ricadenti nei parchi naturali e nelle riserve naturali
Dotazione finanziaria	La dotazione finanziaria complessiva del bando è pari ad euro 650.000,00
FONTE DI FINANZIAMENTO	Fondi regionali
Tipologia ed entità dell'Agevolazione	L'agevolazione finanziaria è a fondo perduto. Il contributo assegnato agli enti gestori dei parchi e delle riserve naturali, nel caso non sia sufficiente a soddisfare tutte le richieste degli enti, sarà ripartito proporzionalmente rispetto alle stesse. Nel presente atto non sono previste agevolazioni per l'ente intermedio.
REGIME AIUTO DI STATO	Non sono previste soglie minime o massime del contributo Si applica il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 così come modificato dal regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo e in particolare gli articoli 1 "Campo di applicazione", 2 "Definizioni", 3 "Aiuti «de minimis»", 5 "Cumulo", 6 "Controllo".
Interventi ammissibili	Sono ammissibili a risarcimento esclusivamente i danni provocati dalla fauna selvatica nel corso del 2016, 2017 e 2018 alle produzioni agricole, ai pascoli ed agli allevamenti zootecnici nel territorio compreso nei parchi naturali e nelle riserve naturali a condizione che siano rispettate le modalità definite dall'ente gestore per la prevenzione dei danni e nei limiti consentiti dal regolamento UE n. 1408/2013 così come modificato dal regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019. Gli enti gestori di parchi e riserve naturali sono i soggetti competenti alla gestione dei contributi regionali e definiscono mediante regolamento le modalità e i tempi per la denuncia, la verifica, la quantificazione dei danni e le condizioni per la concessione degli indennizzi oltreché le modalità di prevenzione.
Spese ammissibili	Sono ammessi a risarcimento I danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ai pascoli ed agli allevamenti zootecnici. Ulteriori dettagli sono contenuti nei regolamenti di gestione dei danni da fauna selvatica che ciascun ente deve adottare per ottenere il contributo regionale.

- 13 -

Serie Ordinaria n. 43 - Giovedì 24 ottobre 2019

Τιτοιο	Criteri per l'assegnazione di contributi regionali a favore degli enti gestori dei parchi e delle riserve naturali per il risarcimento dei danni da fauna selvatica arrecati nelle annualità 2016, 2017 e 2018, alle produzioni agricole, ai pascoli e al patrimonio zootecnico, a favore dei proprietari e dei conduttori dei fondi ricadenti nei parchi naturali e nelle riserve naturali, ai sensi dell'art. 33 bis della I.r. 86/83
Tipologia della	
Procedura	La procedura da adottare sarà di tipo valutativo
Istruttoria e Valutazione	Le domande degli enti gestori dovranno essere inviate esclusivamente con pec all'indirizzo: agricoltura@pec.regione.lombardia.it entro i termini e con la documentazione stabiliti con successivo decreto dirigenziale di approvazione del bando in coerenza con i criteri del presente atto. L'istruttoria di ammissibilità delle domande pervenute comprenderà la verifica della documentazione con quanto stabilito nel bando di cui sopra. Entro i 30 giomi successivi alla presentazione della domanda sarà comunicato al richiedente, tramite pec, l'ammissibilità o la non ammissibilità della domanda. Il procedimento istruttorio di verifica di ammissibilità delle domande di finanziamento si concluderà entro 45 giorni dalla data di chiusura del ricevimento delle domande con l'approvazione, con decreto dirigenziale, dell'elenco delle richieste ammesse a finanziamento e il contestuale impegno e liquidazione delle risorse finanziarie. Per le domande ritenute non ammissibili le istruttorie si intendono concluse decorsi i termini di cui all'art. 10 bis della 1. 241/90. Il contributo concesso dovrà tener conto anche di eventuali altri pagamenti ricevuti dall'impresa agricola in virtù di altri regimi o di polizze assicurative per gli stessi costi ammissibili.
Modalità di	Le risorse saranno interamente erogate con decreto dirigenziale, entro 45 giorni dalla data di chiusura del ricevimento delle istanze, previa acquisizione dell'Atto di Accettazione del contributo sottoscritto dal beneficiario.
EROGAZIONE	
DELL'AGEVOLAZIONE	